



Liceo "V. De Caprariis"

Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825-1643464 Fax 0825-1643462
Sede Ass. di Altavilla Irp (AV) Via Immacolata, 83011 – Tel./Fax 0825991338 - Sede Ass. di Solofra (AV), Via Melito, 1 – 83029 - Tel./Fax 0825532450
mail: avps06000b@istruzione.it - PEC: avps06000b@pec.istruzione.it
sito web: <https://www.liceodecaprariis.edu.it> C.F. 92003550644 Cod. Mecc. AVPS06000B

Circolare n. 25

LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS"-ATRIPALDA
Prot. 0007584 del 25/10/2022
IV (Uscita)

Agli Atti
All' Albo
Al sito WEB della scuola

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO : Elezioni degli organi collegiali al livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023.

La direzione generale per gli ordinamenti scolastici con Nota Prot. n. 24462 del 27 ottobre 2022 e l'USR Campania con Nota prot. n. 37461 del 10 ottobre 2022 hanno confermato le istruzioni già impartite per gli scorsi anni per le elezioni degli Organi Collegiali di Istituto (vedi O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, 293 del 24 giugno 1996 e 277 del 17 giugno 1998).

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto giunto a scadenza triennale, sono fissate, con data unica in tutta la Regione Campania (nota prot. n. 37461 del 04/10/22) per

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8:00 alle 12:00

e

LUNEDI' 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8:00 alle 13:30.

secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III della citata O.M. n. 215/91.

Si danno di seguito alcune indicazioni operative.

Si ricorda che il Consiglio di istituto, nelle scuole ed Istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 4 rappresentanti degli studenti;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il dirigente scolastico.

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO (O.M. 215/91)

Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
6. Per la formazione delle liste dei candidati ai fini del rinnovo del consiglio di istituto nelle istituzioni scolastiche aggregate si richiama quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della presente ordinanza.

Art. 31 - Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.
3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.
4. L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta.

Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:
 - a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
 - b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);**
 - c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. (Pertanto le liste degli alunni devono esser presentate da almeno 20 studenti)
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. **Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (n. 2 membri per la componente Docenti e di n. 1 per la componente ATA) per ciascuna delle categorie di cui trattasi.**

Pertanto:

	Docenti	ATA
Numero dei rappresentanti da eleggere	2	1
Numero massimo dei candidati per lista	4	2

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore **9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni** e quindi

dalle ore 9:00 del 31 ottobre 2022 alle ore 12: 00 del 5 novembre 2022.

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 (o 2), a seconda che i posti **da attribuire siano fino a 3** (o superiori a 3), potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Saranno istituiti n. 4 seggi elettorali così ubicati:

- seggio n. 1 presso la sede centrale di Atripalda
- seggio n. 2 presso la sede di Atripalda
- seggio n. 3 presso la sezione staccata di Altavilla Irpina
- seggio n. 4 presso la sezione staccata di Solofra

In ciascun seggio voterà tutto il personale **docente ed ATA in servizio presso la relativa sede.**

I docenti in servizio su più sedi della scuola sceglieranno in quale sede votare, ricordando però di votare unicamente in una sede.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria didattica o, per le sedi staccate, ai responsabili di plesso.

Si raccomanda comunque una attenta lettura della normativa di riferimento :

- O.M. n. 215 del 15 luglio 1991
- DPR n. 416 del 1974 e T. U. n. 297 del 1994.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Spagnuolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 Del D.Lvo n. 39/1993